

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1384**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICHIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARRELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata l'8 marzo 1984

Riapertura dei termini per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge sollecitiamo la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti.

La legge 14 agosto 1974, n. 355, ha imposto ai dipendenti pubblici aventi diritto a fruire dei benefici combattentistici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, gravi limitazioni che si sono con-

cretizzate nell'obbligo della presentazione delle relative domande entro un termine ristretto e perentorio.

La presentazione delle domande fu improvvisamente anticipata di sette mesi rispetto alla prescrizione legislativa in atto e molti ex combattenti non sono stati in grado di presentare la domanda nei termini fissati.

Di questa situazione di disagio si rese interprete la Camera dei deputati che il 28 gennaio 1976 approvò il seguente or-

dine del giorno presentato dai deputati del MSI-destra nazionale: « La Camera, impegna il Governo, a estendere i benefici e i termini di grazia che il disegno di legge n. 4222 concede agli ex appartenenti alle benemerite forze dell'ordine anche a tutti gli ex dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, che pure hanno necessità analoghe a quelle rilevate nel citato decreto ed hanno subito le conclamate ingiustizie per la mutata disciplina sopravvenuta alla legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

Questo ordine del giorno venne accolto dal Governo come raccomandazione. Lo stesso problema si impose all'attenzione del Senato dove il 3 febbraio 1976 venne presentato un analogo ordine del giorno così formulato: « Il Senato impegna il Governo ad estendere i benefici ed i termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato oppure per la presentazione delle domande per fruire dei benefici in questione, anche a tutti gli ex combattenti dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, che hanno

necessità analoghe a quelle indicate nel citato decreto e che hanno subito le rilevanti ingiustizie, per la mutata disciplina sopravvenuta della legge 24 maggio 1970, n. 336, e per il mancato computo dei sette e dieci anni previsti dall'articolo 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini del raggiungimento dei quaranta anni di anzianità di servizio ».

Anche questo ordine del giorno venne accolto dal Governo come raccomandazione.

Ci sembra quindi necessario ed opportuno proporre formalmente, a mezzo di un unico articolo, la riapertura dei termini in modo da evitare un sicuro danno per gli interessati e, nel contempo, per un doveroso atto di riconoscenza riparatrice verso tutti gli ex combattenti.

Siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge, che corrisponde agli impegni già assunti dal Governo davanti ai due rami del Parlamento accogliendo come raccomandazione gli ordini del giorno sopra ricordati.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini previsti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, per il collocamento a riposo del personale civile ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché del personale appartenente alle Forze armate di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sempre che non sia compreso nelle categorie dei militari alle quali si applicano le norme del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 687, convertito in legge, dalla legge 7 febbraio 1976, n. 25.